

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 19/2008.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 26 febbraio 2008;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 ottobre 1994, con il quale l'Agenzia per i servizi sanitari regionali (ASSR) è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti;

visto il conto consuntivo dell'Ente, relativo all'esercizio finanziario 2006, nonché le annesse relazioni del Direttore e del Collegio dei revisori dei conti, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere Antonio Carlo Pensa e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Società per l'esercizio 2006;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle indicate Presidenze, oltre che del conto consuntivo suddetto – corredato delle relazioni del Direttore dell'Ente e del Collegio dei revisori dei conti – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il conto consuntivo dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali (ASSR) per l'esercizio 2006 – corredato delle relazioni del Direttore e del Collegio dei revisori dei conti – l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Agenzia stessa.

ESTENSORE

Antonio Carlo Pensa

PRESIDENTE

Mario Alemanno

Depositata in Segreteria il 18 marzo 2008.

IL DIRIGENTE

(Antonio Di Virgilio)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA
GESTIONE FINANZIARIA DELL'AGENZIA PER I SERVIZI SANI-
TARI REGIONALI (A.S.S.R.) PER L'ESERCIZIO 2006

S O M M A R I O

Premessa	Pag.	13
1. Normativa di riferimento	»	14
2. Organi dell'Ente	»	17
3. Risorse umane e costo del lavoro	»	20
3.1. Consistenza dell'organico e personale in servizio al 31 dicembre 2006	»	20
3.2. Costo del lavoro	»	21
4. Collaborazioni esterne, consulenze ed incarichi	»	25
5. Attività istituzionale	»	27
6. Gestione finanziaria	»	30
6.1. Ordinamento contabile	»	30
6.2. Bilancio di previsione e variazioni intervenute	»	30
6.3. Risultanze complessive della gestione	»	33
6.4. Rendiconto finanziario	»	33
6.5. Raffronto tra previsioni di bilancio e risultati con- tabili a chiusura di esercizio	»	36
6.6. Analisi delle entrate e delle spese	»	37
6.7. Incidenza delle entrate e delle spese	»	39

7. Situazione dei residui	<i>Pag.</i>	42
8. Situazione amministrativa	»	46
9. Conto economico	»	48
10. Stato patrimoniale	»	51
11. Considerazioni conclusive	»	54

Premessa

L'Agenzia per i servizi sanitari regionali (A.S.S.R.) è un ente nazionale con personalità giuridica di diritto pubblico¹, sottoposto a vigilanza del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze ed assoggettato al controllo della Corte dei conti nelle forme previste dall'articolo 2 della legge 21 marzo 1958, n.259².

A decorrere dal 1° gennaio 2008 l'Ente ha assunto la denominazione di Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, secondo quanto stabilito dalla legge finanziaria per il 2008, di cui si dirà in seguito.

Con la presente relazione la Corte riferisce al Parlamento, in attuazione dell'articolo 7 di detta legge n. 259 del 1958, sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'A.S.S.R. per l'esercizio 2006³ e sulle vicende di maggior rilievo fino a data corrente.

¹ Nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'Agenzia è inclusa tra gli Enti di regolazione dell'attività economica.

² Decreto del P.C.M. 17 ottobre 1994.

³ Per le relazioni aventi ad oggetto: l'esercizio 2001, *cfr. Atti Parlamentari*, XIV legislatura, Doc. XV, n. 140; l'esercizio 2002 *cfr. Atti Parlamentari*, XIV legislatura, Doc. XV, n.250; gli esercizi 2003 e 2004. *cfr. Atti Parlamentari*, XIV legislatura, Doc. XV, n. 393; l'esercizio 2005, *cfr. Atti Parlamentari*, XV legislatura, Doc. XV, n. 118.

1. Normativa di riferimento

L'Agenzia, avente sede in Roma, è stata istituita con l'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n.266⁴, con compiti di supporto delle attività regionali, di valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti dei servizi resi ai cittadini, di segnalazione di disfunzioni e sprechi nella gestione delle risorse umane e materiali e nelle forniture, di trasferimento dell'innovazione e delle sperimentazioni in materia sanitaria. Lo stesso decreto legislativo stabilisce che nel Consiglio di amministrazione dell'Agenzia deve essere assicurata la composizione paritetica fra i rappresentanti del Ministero della (sanità) e quelli delle regioni.

Con il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 115, si è proceduto al riordino dell'Agenzia, assegnandole ulteriori funzioni, per cui essa è anche chiamata ad esprimere alcuni pareri obbligatori in materia di sanità e ad assicurare il costante monitoraggio:

- delle modalità di accreditamento delle strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie e dei conseguenti oneri per il Servizio sanitario nazionale;
- dell'attuazione dei protocolli di intesa tra università e regioni che disciplinano l'apporto delle facoltà di medicina alle attività assistenziali del Servizio sanitario nazionale medesimo.

Ulteriori modifiche all'assetto funzionale dell'Agenzia sono state introdotte con l'articolo 2 della legge 28 marzo 2001, n. 129, di conversione del decreto legge 19 febbraio 2001, n. 17, il quale così recita: "*(omissis) la **dotazione organica** del relativo personale è determinata in cinquanta unità di personale di ruolo e in trenta unità di personale con contratto a termine di diritto privato*"; per espressa disposizione legislativa, quindi, la dotazione organica comprende sia il personale di ruolo sia quello a tempo determinato ed è fissata, complessivamente, in ottanta unità. Inoltre, è prevista la possibilità che l'Ente si avvalga "*di esperti con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa nel limite massimo di dieci unità*".

Con lo stesso provvedimento legislativo è stata stabilita in cinque anni la durata in carica dei componenti gli organi dell'Ente e si è disciplinata la procedura per l'approvazione del regolamento sul funzionamento degli organi, sulla gestione amministrativo-contabile e sull'ordinamento del personale, equiparato al personale del Servizio sanitario nazionale. Detto regolamento è stato adottato dal Consiglio di amministrazione⁵ ed approvato dal Ministro della sanità di concerto con il Ministro

⁴ Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n.421.

⁵ Delibera n. 108 in data 8 maggio 2001.

della funzione pubblica ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica⁶.

L'Agenzia assicura il necessario supporto alle regioni o ai comuni per la elaborazione dei progetti per la riqualificazione dell'assistenza sanitaria nei grandi centri urbani, previsti dall'articolo 71 della legge n. 448 del 1998, e svolge anche attività di ricerca sanitaria corrente e finalizzata nell'ambito del Servizio sanitario nazionale⁷, finanziata dal Ministero della salute.

Diversi compiti consultivi e di collaborazione con il Ministro della salute e con le regioni sono poi svolti dall'Agenzia nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in virtù delle disposizioni contenute nel d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229, di riorganizzazione del Servizio sanitario nazionale.

Per quanto concerne ulteriori notazioni generali, profili istituzionali e competenze va ricordato che, secondo quanto stabilito dall'articolo 2, commi 357-360, della legge 24 Dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), a decorrere dal 1° gennaio 2008 l'Ente, come già detto, ha assunto la denominazione di Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale, che svolge attività di ricerca e di supporto nei confronti del Ministro della salute, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ed alla stessa è stata trasferita la gestione amministrativa del programma nazionale di educazione continua in medicina (ECM), affidandole anche la funzione di supporto alla Commissione nazionale per la formazione continua. Per favorire l'attivazione dei nuovi servizi, l'Agenzia nazionale può avvalersi di personale non dirigenziale di ruolo in posizione di comando, dipendente dal Ministero della salute e dalle altre pubbliche amministrazioni, per un contingente massimo di quindici unità ed il Ministro della salute può altresì disporre presso l'Agenzia nazionale, per periodi massimi di due anni, distacchi non rinnovabili fino a un massimo di quindici unità di personale dipendente dello stesso Ministero. I contributi alle spese, previsti all'articolo 92, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388⁸, affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenzia ai fini della copertura degli oneri dalla stessa sostenuti, ivi incluse le spese di funzionamento della Commissione nazionale per la formazione continua e degli ulteriori organismi previsti dall'accordo stipulato in sede di Conferenza perma-

⁶ Decreto interministeriale in data 31 maggio 2001.

⁷ Articolo 12-bis, comma 6, del d.lgs. n. 229 del 1999.

⁸ Trattasi dei contributi alle spese che sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato i soggetti pubblici e privati e le società scientifiche, che chiedono il loro accreditamento per lo svolgimento di attività di formazione continua, ovvero l'accreditamento di specifiche attività formative promosse o organizzate dagli stessi ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi.

nente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 1º agosto 2007, recante il riordino del sistema di formazione continua in medicina.

Per fare fronte tempestivamente e con completezza agli ulteriori compiti istituzionali, la dotazione organica del personale è determinata in sessanta unità di ruolo, di cui quarantotto unità non dirigenti e dodici dirigenti, e l'Agenzia nazionale è autorizzata a procedere alla copertura dei posti di nuova istituzione, nei limiti della dotazione organica rideterminata e del finanziamento complessivo annuo a carico dello Stato per spese di funzionamento, integrato dai contributi alle spese per gli accreditamenti di cui sopra.